

STATUTO

**CENTRO DATI AMAA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS PIAZZA SCURA 1

Numero REA: CS - 243003

Codice fiscale: 03551530789

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

	COPIA ATTO	
	Repertorio nr.1111	
	Raccolta nr.852	
	- ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di feb-	
	braio.	
	- 22 II 2018 -	
	In Cosenza, nel mio ufficio secondario sito alla via Nicola	
	Parisio nr.12.	
	Avanti a me, dr.ssa PIA BISOGNO, Notaio in San Giovanni in	
	Fiore, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti	
	Riuniti di Cosenza, Castrovillari Rossano e Paola,	
	SONO PRESENTI	
	- CAMPANARO ANNA, nata a Cosenza il 12 febbraio 1966, resi-	
	dente ivi alla via XXIV Maggio n.16, codice fiscale dichiara-	
	to CMP NNA 66B52 D086H;	
	- DE ROSA ANGELA, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 3 novem-	
	bre 1973, residente in Diamante (CS) alla via Bruxelles n.11,	
	codice fiscale dichiarato DRS NGL 73S43 A773T;	
	- GARZI COSENTINO ALFREDO, nato a Rossano (CS) il 22 luglio	
	1964, residente in Cosenza alla via Molinella n.19, codice	
	fiscale dichiarato GRZ LRD 64L22 H579Z;	
	- BUCCIERI MICHELE, nato a San Pietro in Guarano (CS) il	
	giorno 1 gennaio 1962, residente ivi alla via Pezza n.25, co-	

	dice fiscale dichiarato BCC MHL 62A01 I114F.	
	Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-	
	sonale io notaio sono certo , col presente atto convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Art.1) Viene costituita tra i signori CAMPANARO ANNA, DE ROSA	
	ANGELA, GARZI COSENTINO ALFREDO e BUCCIERI MICHELE una so-	
	cietà cooperativa sociale di tipo "B" ai sensi della legge n.	
	381/1991, art. 1, comma 1 lett. b) ed art. 4. denominata:	
	"CENTRO DATI AMAA Società Cooperativa Sociale" .	
	La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma	
	4, del D.lgs. 112 del 3 luglio 2017, acquisisce di diritto la	
	qualifica di IMPRESA SOCIALE, nel rispetto della normativa	
	specifica ad essa applicabile, di cui alla legge 381/1991 e	
	s.m.i., e di quella generale di cui al codice civile, con	
	rinvio alle disposizioni dei d. lgs. 112/2017 e 117/2017	
	(c.d. Codice del Terzo Settore) solo ove non derogate ed in	
	quanto compatibili.	
	Art.2) La sede della società è fissata in Cosenza .	
	Ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione	
	del codice civile i comparenti dichiarano che l'indirizzo	
	della sede è Cosenza, piazza Scura n.1 .	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguen-	
	ti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai	

	soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso	
	da quello sopra indicato.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere	
	succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, sedi seconda-	
	rie anche altrove.	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dalla legge 381 del	
	1991, dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali	
	sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Art.3) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata, o anti-	
	cipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2018.	
	Art.4) La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la pro-	
	pria attività senza fini di speculazione privata e secondo il	
	principio della mutualità prevalente ispirandosi alla solida-	
	rietà, alla democraticità e all'impegno, ed ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della collettività alla pro-	
	mozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso lo svolgimento delle attività infra indicate, con	
	rinvio anche all'art.4) dello statuto, finalizzate all'inse-	
	ramento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4)	

	della Legge 381 del giorno 8 novembre 1991.	
	La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria at-	
	tività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci, può svolgere la propria attività anche con i terzi e può	
	aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire, tramite	
	la gestione in forma associata dell'azienda alla quale pre-	
	stano la propria attività, è quello generale all'integrazione	
	sociale dei cittadini e alla promozione umana, attraverso lo	
	svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, com-	
	merciali o di servizi - come previsto dalla legge n.	
	381/1991, art. 1, comma 1 lett. b) ed art.4).	
	Art.5) Il capitale sociale è costituito da quote di euro	
	25,00 (venticinque e no cent) ciascuna.	
	Art.6) I comparenti dichiarano di sottoscrivere ciascuno una	
	quota del valore complessivo di euro 500,00 (cinquecento vir-	
	gola zero zero), dando atto che essi hanno già provveduto in	
	data odierna a versare il relativo importo nelle casse socia-	
	li in contanti, nel rispetto della vigente normativa antiri-	
	ciclaggio.	
	Pertanto, il capitale sociale iniziale sottoscritto e versato	
	risulta essere di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).	
	Art.7) La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da tre membri scelti in maggioranza tra i	
	soci cooperatori che dura in carica per tre esercizi massimo	

	(salvo revoca o dimissioni) e che i comparenti dichiarano di	
	nominare nelle persone dei signori:	
	- CAMPANARO ANNA, Presidente	
	- GARZI COSENTINO ALFREDO, Vice Presidente	
	- BUCCIERI MICHELE, Consigliere,	
	come sopra generalizzati, i quali dichiarano di accettare la	
	carica e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibi-	
	lità, ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione come sopra no-	
	minato spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	della società e la rappresentanza legale della società di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	I comparenti autorizzano l'organo amministrativo a compiere	
	tutte le pratiche necessarie all'iscrizione della società	
	presso il Registro delle Imprese competente e l'Albo Naziona-	
	le delle Cooperative.	
	Articolo 8) Le spese dell'atto e sue conseguenti si indicano,	
	approssimativamente, in euro 1.600,00 (milleseicento virgola	
	zero zero) a carico della società nei limiti del capitale so-	
	ciale e per l'eccedenza a carico dei soci.	
	ARTICOLO 9) La Cooperativa, inoltre, si dichiara costituita	
	sotto la piena osservanza delle norme contenute in quest'atto	
	nonché, anche con valenza di indicazione ai sensi dell'art.	
	2521 del codice civile, in quelle stabilite nello	
	STATUTO	

	che riporta le norme del funzionamento societario come in ap-	
	presso articolate:	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione) E' costituita con se-	
	de legale nel Comune di Cosenza la società cooperativa socia-	
	le di tipo "B" ai sensi della legge n. 381/1991, art. 1, com-	
	ma 1 lett. b) ed art. 4. denominata:	
	"CENTRO DATI AMAA Società Cooperativa Sociale" .	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere	
	succursali, sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresen-	
	ze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e nu-	
	mero civico) nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede	
	in un Comune diverso da quello sopra indicato.	
	La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma	
	4, del D.lgs. 112 del 3 luglio 2017, acquisisce di diritto la	
	qualifica di IMPRESA SOCIALE, nel rispetto della normativa	
	specificata ad essa applicabile, di cui alla legge 381/1991 e	
	s.m.i., e di quella generale di cui al codice civile, con	
	rinvio alle disposizioni dei d. lgs. 112/2017 e 117/2017	
	(c.d. Codice del Terzo Settore) solo ove non derogate ed in	
	quanto compatibili.	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	

	responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070	
	(duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dis-	
	senzienti o anticipatamente sciolta.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio di	
	mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata ed	
	ha lo scopo di incentivare l'inserimento dei soci nel mondo	
	del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicura-	
	re loro, in prospettiva, posti di lavoro stabili ed a condi-	
	zioni vantaggiose.	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci ma può avvalersi anche dell'opera di terzi, in ogni caso	
	dovrà operare in regime di mutualità prevalente ai sensi del-	
	l'art. 2512 del codice civile.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	sopra definita nonché i requisiti e gli interessi dei soci,	
	la Cooperativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 1)	
	Legge 381/91 lett. B si propone di favorire l'inserimento la-	
	vorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento	
	delle attività di cui all'oggetto sociale infra indicato.	

	Al fine di rientrare nella previsione dell'art. 1 lett. B	
	della legge 381/91 la Cooperativa rispetterà rigorosamente le	
	prescrizioni ed i parametri fissati dall'art. 4 di tale legge.	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello	
	di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, continuità	
	d'occupazione e le migliori condizioni economiche e profes-	
	sionali.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, e secondo quanto previsto dal	
	regolamento approvato dall'assemblea dei soci e depositato	
	presso la direzione territoriale del lavoro. Le persone	
	svantaggiate verranno adibite esclusivamente a mansioni con-	
	sone alle loro possibilità, affinché le stesse, nel rispetto	
	delle più elementari regole della prudenza, possano godere,	
	sotto gli opportuni controlli, degli ovvi vantaggi terapeuti-	
	ci del loro impiego, anche in prestazioni che rivestano ca-	
	rattere ausiliario all'esercizio dell'attività da parte dei	
	soci cooperatori e volontari.	
	La società configura la propria organizzazione amministrativa	
	in modo da consentire la netta separazione delle gestioni re-	
	lative alle varie attività esercitate, ai fini della corretta	
	applicazione delle eventuali agevolazioni concesse dalla vi-	

	gente normativa, conformemente alle disposizioni di cui alla	
	circolare nr. 153/96 del giorno 8/11/1996 del ministero del	
	Lavoro e della Previdenza Sociale.	
	La cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti	
	sia da parte dello Stato, che da Enti Pubblici, regionali,	
	Locali e della Comunità Europea.	
	L'ottenimento delle commesse di lavoro potrà aversi anche	
	partecipando a pubblici appalti, ovvero, in deroga a tale	
	normativa, atteso il carattere sociale del sodalizio, in re-	
	gime di convenzione e con semplice trattativa privata.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale la società	
	potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari,	
	atte a raggiungere gli scopi sociali, potrà consociarsi ad	
	altre cooperative al fine di rendere più efficace la propria	
	azione e potrà aderire a Consorzi e ad associazioni ricono-	
	sciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.	
	La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far	
	partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applli-	
	candone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad ese-	
	guire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento	
	degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto,	
	dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi so-	
	ciali competenti.	
	A tal fine la società può, per il perseguimento degli scopi	
	sociali di cui all'art. 1 comma 1 lett. B, della medesima	

	legge, stipulare convenzioni con gli enti pubblici in deroga	
	alla disciplina in materia di contratti della p.a. ai sensi	
	dell' art. 4 comma 2 e art. 5 comma 1 L. 381/91.	
	Sono indicatori di qualità sociale:	
	1) l'azione riparativa e riabilitativa nei confronti della	
	natura, dell'ambiente e dell'uomo;	
	2) il recupero e la produttività di risorse umane e materiali	
	inutilizzate, sprecate o sconosciute;	
	3) la qualità dei prodotti o servizi, dei modi di produzione,	
	dei luoghi del produrre, delle relazioni tra i produttori;	
	4) qualità della cooperazione intesa come qualità dell'infor-	
	mazione e della formazione, della democrazia delle relazioni	
	del rispetto dei diritti e della valorizzazione delle capa-	
	cità singolari.	
	La Società cooperativa intende favorire la diversificazione e	
	la molteplicità dell'attività produttiva al fine di sviluppa-	
	re l'incontro e la collaborazione sinergica tra le diverse	
	professionalità e progettualità.	
	La Società cooperativa potrà anche per il principio della mu-	
	tualità, destinare nell'ambito delle proprie possibilità fon-	
	ti ad integrare la previdenza o l'assistenza, compresa quella	
	infortunistica, a favore dei soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	In conformità allo scopo della Cooperativa sopra indicato,	
	essa ha ad oggetto le seguenti attività:	

	- consulenza finanziaria, finanziamenti alle imprese, proble-	
	matiche aziendali, consulenza tecnico-economica, consulenza	
	aziendale, consulenza e gestione condominiale, ricerca e se-	
	lezione del personale, corsi di formazione, elaborazione dati	
	presso terzi e per conto terzi, consulenza sistemi di qua-	
	lità, servizi di assistenza tecnica e manageriale, lavori in	
	service, revisione di archivi per conto di Enti Locali, Enti	
	Pubblici, Ospedali ed eventuale sviluppo del relativo softwa-	
	re applicativo;	
	- centro elaborazione dati contabili, fiscali, in materia di	
	contabilità del lavoro per conto terzi;	
	- disbrigo pratiche presso la Pubblica Amministrazione.	
	Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte previo	
	rilascio delle prescritte licenze/autorizzazioni richieste	
	dal diritto nazionale e comunitario.	
	La società, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi in	
	materia di privacy, può accogliere e fornire informazioni su	
	terzi mediante l'effettuazione di visure camerali, catastali,	
	ipotecarie e similari, presso i competenti rispettivi uffici,	
	quali Tribunali, Camere di Commercio, Uffici Tecnici Eraria-	
	li, Agenzie di Territorio.	
	Può, inoltre, partecipare e concorrere ad appalti indetti da	
	enti e società operanti nei settori citati, formulare offer-	
	te, svolgere trattative e sottoscrivere convenzioni/contratti	
	per la realizzazione dello scopo societario, ogni altra atti-	

	vità complementare ed integrativa delle precedenti, potrà al-	
	tresi contrarre mutui, anche fondiari, ed in genere ricorre-	
	re a qualsiasi forma di finanziamento, compresi il leasing e	
	factoring con istituti di credito, con sezioni di credito,	
	con banche, con società o privati, concedendo all'uopo tutte	
	le garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali dei	
	soci, ivi compresa la concessione a terzi di avalli, fidejus-	
	sioni, ipoteche ed altre garanzie reali, nonchè l'assunzione	
	di partecipazioni ed interessenze in altre società od impre-	
	se, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o com-	
	plementare al proprio al solo scopo di investimento stabile e	
	non del collocamento ed ancora potrà compiere tutte le ope-	
	razioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e	
	finanziarie ritenute, dall'Organo Amministrativo, utili o ne-	
	cessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e connes-	
	se, direttamente o indirettamente, agli scopi di cui sopra,	
	il tutto nei limiti di legge.	
	Le anzidette attività dovranno essere propedeutiche al rag-	
	giungimento dello scopo sociale, dovranno essere esercitate	
	in misura non prevalente rispetto a quelle ordinarie e non	
	dovranno in alcun modo riferirsi alle attività regolate dalla	
	legge 197/91 e successive modifiche ed integrazioni nonchè da	
	tutte le altre norme che regolano l'attività finanziaria in	
	genere.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	

	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, at-	
	tinenti ai medesimi.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che (nei limiti di quanto previsto dall'art.11 della Legge	
	381/1991) appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci ordinari e/o lavoratori , ossia persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e	

	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capa-	
	cità professionali, in rapporto allo stato di attività e al	
	volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano	
	ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destina-	
	zione. Soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art.	
	4 della legge 381/91 e successive modificazioni ed integra-	
	zioni, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari	
	requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, metten-	
	do a disposizione le proprie capacità professionali, in rap-	
	porto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponi-	
	bile.	
	Le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge 8	
	novembre 1991, n. 381, e all'articolo 4 della Legge regionale	
	7 febbraio 1992, n. 7, e loro successive modificazioni ed in-	
	tegrazioni, devono rappresentare almeno il 30% (trenta per-	
	cento) di coloro che lavorano nella Cooperativa, con esclu-	
	sione del numero degli eventuali Soci volontari. I lavoratori	
	svantaggiati devono, compatibilmente al loro stato soggettivi,	
	essere soci della cooperativa.	
	* La documentazione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle	

	decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari (art. 2 Legge 381/1991), persone fisiche	
	che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della l.	
	381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Pertanto, anche	
	per i soci volontari, la prestazione lavorativa, deve essere	
	resa gratuitamente ed agli stessi può essere corrisposto sol-	
	tanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità	
	dei soci.	
	Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del	
	numero complessivo dei soci; essi vengono iscritti in una ap-	
	posita sezione del Libro Soci;	
	3) Soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della coope-	
	rativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	In nessun caso possono essere soci operatori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipa-	
	no a società che, per l'attività svolta, si trovano in effet-	
	tiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	-la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	
	cio speciale;	
	-i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa;	
	-le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	periodo di durata, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	

	ve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con de-	
	libera dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della co-	
	operativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti	
	dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-	
	ministratori devono pertanto tenere conto:	
	-delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	-della documentazione ad essa allegata;	
	-di ogni altra informazione comunque acquisita;	
	-della effettiva e concreta capacità della cooperativa di in-	
	staurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interes-	
	se dell'aspirante socio;	
	-della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddi-	
	sfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta sul libro dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	

	interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convoca-	
	ta, delibera su tale argomento in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Art. 8 (Diritti dei soci)	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il di-	
	ritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il dirit-	
	to di recesso e di controllo dell'attività degli amministra-	
	tori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	Art. 9 (Accesso allo scambio mutualistico)	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in mo-	
	do tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaura-	
	re rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'og-	
	getto della cooperativa e pertanto di:	
	-accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di frui-	
	zione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei	
	soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise	
	dagli amministratori;	
	-effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'atti-	

	vità della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni	
	che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del	
	mercato;	
	-effettuare il conferimento delle materie prime da loro pro-	
	dotte secondo le esigenze di produzione e di trasformazione	
	decise dagli amministratori.	
	Art. 10 (Obblighi dei soci)	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-	
	sercizio deve inoltre versare:	
	-il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dal-	
	l'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	-la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo am-	
	ministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità	
	ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'one-	
	re di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli ammi-	
	nistratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	

	Art. 11 (Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici)	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano	
	dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperati-	
	va e pertanto ad effettuare:	
	-i versamenti relativi ai programmi costruttivi cui si sono	
	obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finan-	
	ziario predisposto dagli amministratori;	
	-le prestazioni lavorative cui si sono impegnati;	
	-i conferimenti di materie prime che si sono impegnati a pro-	
	durre e a conferire per l'attività di trasformazione che co-	
	stituisce l'oggetto della cooperativa secondo il piano di	
	conferimento e stoccaggio predisposto dagli amministratori.	
	Art. 12 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tri-	
	bunale.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 13 (Recesso)	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle	
	norme sulla società a responsabilità limitata in quanto com-	
	patibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente;	
	Il recesso può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di	
	lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso en-	
	tro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne comunicazione al socio il quale, entro ses-	

	santa giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	L'esclusione del socio cooperatore, può avere luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da	
	parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad u-	
	na pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intima-	
	zione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne,	
	ove possibile, la causa.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in ma-	
	teria di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art.15 (Morte del socio)	
	Gli eredi del socio hanno diritto al rimborso della quota se-	
	condo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Art.16 (Liquidazione e rimborso della quota)	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di	
	novanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferi-	
	mento del socio, e corrispondente alla frazione di quota as-	
	segnata al socio medesimo e titolo di distribuzione dei ri-	
	storni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel	
	pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque	
	anni.	
	A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi	
	legali.	

	TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale , che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresenta-	
	ti da quote del valore nominale di euro 25,00(venticinque e	
	no cent) ciascuna.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge.	
	b) dalla riserva legale formata, ai sensi di legge, con gli	
	utili di cui alle norme del presente statuto e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le	
	somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;	
	d) dalla riserva straordinaria ;	
	e) da ogni altra riserva costituita per decisione dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 18 (Vincoli sulle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	

	Art. 19 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoot-	
	tanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consoli-	
	dato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Art.20 - Destinazione degli utili	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	- alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperativa, nella misura prevista dalla legge;	
	- alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	di statuto;	
	- alla riserva straordinaria;	
	- alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	- alle altre riserve statutarie e volontarie.	

	Art. 21 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sul-	
	la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito me-	
	diante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 22 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	

	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al-	
	l'articolo successivo, salvo quanto in appresso.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art.23.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quo-	
	ta posseduta.	
	Art. 23 (Decisioni dei soci mediante	
	consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, possono essere a-	
	dottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto ai sensi e nei limiti del-	

	l'art.2538 c.c..	
	La decisione sul metodo è adottata dall'organo	
	amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	

	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta	
	(90) giorni, e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 24 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art.22 e in tutti gli altri casi espressamente	
	previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	

	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. La	
	convocazione è effettuata dall'Organo Amministrativo mediante	
	avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza	
	nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al domi-	
	cilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione	
	può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per	
	un'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, la de-	
	liberazione si intende adottata quando ad essa partecipano	
	tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati	
	della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effet-	
	tivi, ove nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato.	
	Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	

	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 26 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 27 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di cinque (5) voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria e che non sia Amministratore o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5(cinque) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	

	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni.	
	Art. 29 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da almeno tre membri scelti in maggioranza tra i so-	
	ci cooperatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data del-	
	l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	

	vo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rima-	
	nere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori	
	a quello previsto dalla legge.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 30 (Compiti degli Amministratori)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Nel rispetto dell'art. 2544 del codice civile, gli ammini-	
	stratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad esclusione: delle materie previste dall'art. 2381 del co-	
	dice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni trenta (30) giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	
	voluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)	

	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti prevale la volontà del Presidente.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere	
	anche assunte mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il	
	diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tut-	
	ti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento ovvero di più documenti che contengano	
	il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza	
	degli amministratori. Le decisioni potranno essere adottate	

	con qualsiasi mezzo scritto che dia sicurezza di ricezione e	
	di provenienza della decisione. Sono considerate forme idonee	
	anche gli invii a mezzo fax o per posta elettronica, purché	
	in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma	
	digitale. Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci)	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel te-	
	sto della decisione. La decisione assume la data dell'ultima	
	dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministrato-	
	ri. La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	Art. 32 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	
	za dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	

	Art. 33 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attri-	
	buiti ad alcuno di essi.	
	Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle	
	forme reputate idonee, un'indennità per la cessazione del	
	rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula	
	di idonea polizza assicurativa.	
	Art. 34 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed il vice	
	presidente in caso di assenza o impedimento del presidente,	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi	
	e in giudizio; perciò sono autorizzati a riscuotere, da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Il presidente o il vice presidente, previa apposita delibera	
	dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammini-	

	stratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 35 (Organo di controllo)	
	La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.	
	A norma dell'art.2543 del codice civile la nomina del Colle-	
	gio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e	
	terzo comma dell'art. 2477 c.c. nonchè quando la società e-	
	mette strumenti finanziari non partecipativi.	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi. De-	
	vono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Il Presi-	
	dente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasio-	
	ne della nomina dello stesso collegio.	
	I membri del collegio sindacale saranno scelti con i criteri	
	indicati dall'art. 2397 del codice civile.	
	E' salvo il combinato disposto dell'art. 2403, secondo comma,	
	e dell'art. 2409 bis, terzo comma, del codice civile.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
	tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.I	
	sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determi-	
	nato dai soci per l'intero periodo della durata del loro uf-	
	ficio.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	

	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2399 c.c.	
	Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori conta-	
	bili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica	
	il secondo comma dell'art. 2399 c.c. I sindaci possono essere	
	revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La	
	decisione di revoca deve essere approvata con decreto del	
	Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinun-	
	zia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in	
	ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla	
	decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adot-	
	tarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successi-	
	vi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli	
	in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presiden-	
	za è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sinda-	
	co più anziano di età.	
	Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli	
	artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile	
	sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt.	
	2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c. Delle riunioni del collegio	
	deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro	
	delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli	
	interventuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco	
	dissenziante ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi	

	del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunan-	
	ze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo.	
	Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o	
	videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni so-	
	pra previste al precedente art. 18 per le adunanze del consi-	
	glio di amministrazione.	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei ca-	
	si di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il	
	controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto	
	al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si	
	applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso	
	in materia di società per azioni. Non può essere nominato re-	
	visore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni	
	previste dal primo comma dell'art. 2409 quinquies c.c. Il	
	compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualo-	
	ra i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diver-	
	samente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scaden-	
	za alla data di decisione dei soci di approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può	
	essere revocato con decisione dei soci. Il revisore svolge	
	funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano	
	le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies	

	c.c. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista	
	dall'art. 2429, comma , c.c.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale).	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perativa in conformità al presente statuto e in ottemperanza	
	al disposto del'art. 2514 lettera c) c.c.	
	TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'organo amministrativo dovrà elabo-	
	rare appositi regolamenti, anche ai sensi e per gli effetti	
	della legge 142/2001 e successive modificazioni e integrazio-	
	ni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'As-	
	semblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabili-	
	ti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se ver-	
	ranno costituiti.	

	Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati, pertanto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile , vige per la società cooperativa:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come sopra precisato.	
	Art. 40 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	

	genti norme di legge sulle società cooperative sociali e sul-	
	le società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata	
	= Spese dell'atto, sue inerenti e conseguenti, come per legge.	
	**Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del-	
	l'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972	
	n. 642.	
	*Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio	
	a norma dell'art. 9 del DL. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito	
	in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la so-	
	cietà è da iscrivere nel Registro Imprese "senza immediato i-	
	nizio dell'attività economica" e quindi mi dichiarano che mi	
	faranno pervenire in tempo utile la sola richiesta all'Agen-	
	zia delle entrate di attribuzione di codice fiscale e di par-	
	tita IVA.	
	*Le parti, preso atto dell'informativa che io Notaio ho dato	
	loro, ai sensi dei decreti legislativi n.196 del 30 giugno	
	2003 e n.231 del 21 novembre 2007:	
	-prestano il proprio consenso al trattamento ed alla conser-	
	vazione dei dati sensibili e dinamici, con mezzi anche non	
	informatici, presso lo studio o strutture delegate ed alla	
	loro comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la	